



COMUNE DI  
**CASTEL  
GUELFO**  
DI BOLOGNA

Protocollo n° cfr *segnatura xml*

## AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

### COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna, intende costituire una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE recepita in via provvisoria con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 art. 42 bis Decreto Milleproroghe e successivo DL 199/2021 di recepimento definitivo.

A supporto del percorso, il Comune si avvale della collaborazione della JV SINLOC S.p.a. e Energy4Com soc. coop.

- **Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile**

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

A tal fine, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato.

In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

- *prosumer* (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;
- *consumer* (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità.
- *titolare di lastrico/tetto*: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità.
- *finanziatore*: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

I membri della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di *producer* (produttori).

La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA  
"Riproduzione cartacea di documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 DL 182/2005"  
Protocollo N. 0005209/2023 del 26/07/2023  
"Class." 6.9 "AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO"  
Firmatario: ALBERTO FOLLI  
Documento Principale

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  - gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
  - l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
- 
- I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.
- 
- **Il ruolo del Comune**
- Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune
  - attraverso l'Ufficio tecnico comunale verifica la disponibilità di superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della/e nascente/i Comunità energetica/che;
  - verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
  - si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;
  - raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo
  - supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.
- 
- **Incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile**

In base alla normativa in vigore e fino all'approvazione dei decreti attuativi del dl 199/2021 di recepimento definitivo, l'energia prodotta e condivisa dai membri della configurazione viene incentivata (per 20 anni) dal GSE con 110 € per MWh. A questo incentivo si aggiungono circa 9 €/MWh di restituzione degli oneri di rete. Infine, la totalità dell'energia immessa in rete è valorizzata al prezzo di mercato, pari a circa 70-80 €/MWh.

Gli impianti di produzione e accumulo destinati alla condivisione e realizzati da soggetti privati possono godere della detrazione fiscale (IRPEF) del 50% fino a un massimo di 96.000 euro.

L'energia prodotta da impianti rientranti nel superbonus 110%, e da questo interamente finanziati, può essere condivisa, ma non gode degli incentivi.

- **Come partecipare alla Comunità energetica**

Cittadini, imprese, organizzazioni no profit, e chiunque interessato a partecipare è invitato a manifestare il proprio interesse compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dalla home page del sito web del Comune all'indirizzo web: <https://www.comune.castelguelfo.bo.it>

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il **15 OTTOBRE 2023 compreso** con le seguenti modalità:

- al seguente indirizzo pec: [comune.castelquelfo@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castelquelfo@cert.provincia.bo.it)

- con consegna a mano, Servizi al Cittadino (URP) – PROTOCOLLO nei seguenti orari: da lunedì a venerdì ore 9.00-12.30.

Successivamente alla consegna, le manifestazioni d'interesse saranno trasmesse alla società incaricata dello studio di fattibilità per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, che le elaborerà secondo i criteri stabiliti dalle normative in considerazione dei singoli profili di produzione e consumo di energia. In questo senso, la partecipazione alla manifestazione di interesse costituisce parte essenziale dello studio in corso per: a) comprendere l'interesse del territorio per la costituzione di una CER e b) definire e valutare il perimetro della/e CER.

**Questo passaggio non costituisce né comporta un'adesione automatica del sottoscrittore la manifestazione d'interesse.**

**Gli interessati riceveranno, nelle settimane successive alla conclusione dello studio, una comunicazione riguardo la possibilità o meno di procedere nel percorso di adesione.**

L'eventuale non inclusione nel presente percorso non preclude in nessun modo la futura adesione a CER che verranno attivate nel territorio.

Responsabile del procedimento è il Dott. Alberto Folli.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: Settore Tecnico – Servizio SUE, SUAP e Ambiente - Via Gramsci 10, Comune di Castel Guelfo di Bologna.

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Alberto Folli)  
*(documento firmato digitalmente)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.